

«ASILO INFANTILE SAN GIUSEPPE» di Castel Rozzone (Bg)

STATUTO

ORIGINI



Art. 1

L'Ente morale avente natura giuridica di fondazione «ASILO INFANTILE SAN GIUSEPPE» di Castel Rozzone (Bg), ha origine «per iniziativa del compianto parroco don Giuseppe Ciocca, fin dal 1887; ebbe regolare e stabile assetto per mezzo della generosità del Signore Cortesi Giacinto, che donava con istrumento 9 gennaio 1907 a rogito Nosari n. 2575 un'area per un conveniente fabbricato, e una casa del nominale valore di L. 3.000, con istrumento 23 luglio 1907, rogito Cameroni n. 359».

L'Asilo Infantile fu eretto in Ente Morale con decreto reale n. 215 il 9 giugno 1910 e con il medesimo decreto ne fu approvato lo statuto.

L'Ente è stato inserito dalla Regione Lombardia nell'elenco delle IPAB escluse dal trasferimento ai Comuni «per le quali è stato riconosciuto, ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 616 24 luglio 977, lo svolgimento in modo precipuo dell'attività inerente alla sfera educativo/religiosa», elenco n. 8, pos. N. 41 approvato con D.P.C.M. 23/11/1978, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 333 del 29 novembre 1978.

Con deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. 28825 del 29 ottobre 1992, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 3 del 18 gennaio 1993, l'Ente è stato depubblicizzato e, nel contempo, riconosciuto ad ogni effetto quale Ente morale avente natura giuridica di fondazione di diritto privato ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile; pertanto l'istituzione è assoggettata al regime giuridico degli Enti privati giuridicamente riconosciuti.

L'istituzione è registrata in data 7 aprile 2001 al n. 304 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private istituito con Regolamento Regionale n. 2/2001, presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bergamo.

L'Ente morale avente natura giuridica di fondazione Scuola dell'Infanzia Asilo Infantile «San Giuseppe», con Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione prot. N. 488 del 27 febbraio 2001 ha ottenuto per la scuola dell'infanzia il riconoscimento paritario, ai sensi della legge 62/2000.

DENOMINAZIONE - DURATA - SEDE - SCOPI

Art. 2

La Fondazione Asilo Infantile San Giuseppe è un ente di diritto privato di ispirazione cattolica, non ha fini di lucro ed esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia: ha durata illimitata e ha sede in Castel Rozzone (BG), Via Dante Alighieri n. 12.

La Fondazione Asilo Infantile San Giuseppe ha per scopo primario quello di accogliere i bambini in età prescolare e di provvedere alla loro educazione fisica, morale, intellettuale e religiosa ponendo al centro del suo operare i valori della vita, dell'accoglienza, della condivisione e della solidarietà, in armonia con i principi

della Costituzione Italiana. Suo obiettivo è la formazione integrale del bambino nella sua individualità e irripetibilità, in vista della maturazione della persona, libera e responsabile, nel rispetto delle diversità ideologiche e religiose, senza rinunciare alla propria identità cristiana.

Le linee guida dell'attività educativo-didattica, in armonia con il progetto educativo dell'istituzione, recepiscono gli orientamenti e le innovazioni della scuola dell'infanzia in Italia. La scuola dell'infanzia riconosce nella famiglia il contesto primario irrinunciabile del bambino e promuove la collaborazione attiva scuola-genitori-insegnanti.

La Fondazione Asilo Infantile San Giuseppe accoglie senza discriminazione e disparità alcuna i bambini in età prescolare, residenti nel Comune di Castel Rozzone e, se vi sono posti disponibili, quelli provenienti dai Comuni limitrofi.

In aderenza alla sua identità cristiana, privilegia e promuove l'accoglienza dei bambini svantaggiati per ragioni psicofisiche, sociali, familiari ed etniche.

La Fondazione Asilo Infantile San Giuseppe, secondo lo spirito di utilità sociale che fin dalle origini ha avuto, con esclusione di ogni tipo di lucro, ha facoltà di promuovere e sostenere iniziative nell'ambito educativo, creativo, assistenziale e religioso a favore di bambini, adolescenti, giovani e famiglie.

L'attività didattica e amministrativa della Fondazione Asilo Infantile San Giuseppe è regolata dalle norme stabilite dall'apposito regolamento interno.

MEZZI FINANZIARI

Art. 3

Il patrimonio attuale della Fondazione corrisponde al valore dei seguenti immobili: edificio ex-asilo infantile San Giuseppe (Via Dante Alighieri n. 12, Castel Rozzone, scheda catastale 259+, 259; 422 e X23) e terreno annesso (scheda catastale n. 2023; 258) oltre ad un piccolo appezzamento di terreno identificato al mappale n. 13. Detti beni, derivati dal patrimonio ricevuto in dotazione all'atto della costituzione dell'ente, potranno essere incrementati con donazioni, lasciti, legati ed obblazioni di beni mobili ed immobili, eventualmente costituiti in amministrazioni separate, secondo la volontà dei donatori.

La Fondazione potrà acquisire fondi patrimoniali da altri enti o da privati, ed impegnarsi a mantenerne, per quanto possibile, la destinazione originaria, purché non in contrasto con le proprie finalità.

Ente provvede ai suoi scopi:

- con le entrate patrimoniali;
- con le rette degli utenti per i servizi offerti;
- con i contributi di Enti pubblici e privati;
- con ogni altro provento non destinato ad aumentare il patrimonio;
- con le donazioni;
- con la contrazione di prestiti e mutui.

ORGANI ISTITUZIONALI - ORGANI DELL'ENTE

Art. 4

Sono organi della Fondazione Asilo Infantile San Giuseppe:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Revisore legale

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 5

La Fondazione Asilo Infantile San Giuseppe è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri e precisamente da:

- il referente pastorale della Parrocchia di San Bernardo Abate in Castel Rozzone, membro di diritto, nominato dal Responsabile pro-tempore della Comunità Pastorale «Madonna delle Lacrime» di cui la suddetta Parrocchia fa parte;
- tre membri nominati dal Sindaco del Comune di Castel Rozzone;
- un membro eletto dall'Assemblea dei genitori dei bambini frequentanti la scuola dell'infanzia, costituita secondo la norma prevista dalla legge 62/2000 art. 1, comma 4 lett. c).

Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione del membro di diritto e del membro proposto (o eletto) dall'Assemblea dei Genitori durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati senza interruzione. Il membro eletto dall'Assemblea dei Genitori resta in carica fino alla permanenza di un proprio figlio nella Scuola dell'Infanzia e comunque non oltre la normale scadenza del Consiglio stesso.

Tutti i componenti esercitano le loro funzioni gratuitamente.

Nella sua prima adunanza il Consiglio di Amministrazione procede, con votazione segreta, alla nomina del Presidente e del Vicepresidente da scegliersi nel proprio seno.

Art. 6

I componenti del Consiglio di Amministrazione che senza giustificato motivo non intervengono a tre riunioni consecutive, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso. Il Presidente ne dà immediata comunicazione alla componente cui apparteneva il membro dichiarato decaduto affinché provveda alla nuova nomina.

Art. 7

Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovano in condizione di incompatibilità secondo la vigente legislazione ed ancora chiunque si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile.

Nella sua prima adunanza, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio verifica l'assenza di cause di ineleggibilità dei suoi componenti.

FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 8

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo preposto alla ordinaria e straordinaria gestione della Fondazione.

Esso in particolare:

- a) nomina (con votazione segreta) il Presidente e il Vicepresidente da scegliersi nel proprio seno;
- b) assume, sospende, licenzia il personale, in conformità alle disposizioni previste dal C.C.N.L. e dal regolamento organico del personale;
- c) stipula le convenzioni con Enti pubblici e privati;
- d) delibera sui contratti di locazione;
- e) delibera sull'acquisto e alienazione di titoli e beni mobili, sull'accettazione di donazioni eredità e lasciti;
- f) delibera l'acquisto o l'alienazione di beni immobili patrimoniali con il voto favorevole di almeno quattro su cinque dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione, conformemente a quanto previsto dall'art. 17 del D.lgs. 207/2001;
- g) delibera la misura delle rette di frequenza;
- h) approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo per anno solare;
- i) approva le modifiche statutarie con il voto favorevole di almeno quattro su cinque dei membri del Consiglio di Amministrazione in carica;
- j) delibera la proposta di trasformazione e/o l'estinzione della Scuola con il voto favorevole di almeno quattro su cinque dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- k) delibera i regolamenti relativi al personale, alla vita comunitaria, al funzionamento della Scuola dell'Infanzia;
- l) adempie inoltre a tutte le funzioni ad esso attribuite dalle leggi e dai regolamenti e delibera su tutti gli affari che interessano la Fondazione;
- m) nel caso di specifiche funzioni, conferisce eventuali deleghe sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 9

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno e ogni qualvolta ve ne sia motivo, sia per iniziativa del Presidente sia su richiesta scritta e motivata di un terzo dei componenti il Consiglio stesso per l'approvazione del bilancio e per definire il programma di lavoro per l'anno successivo.

La convocazione ha luogo mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno dei lavori, la data, l'ora e il luogo della convocazione e con l'indicazione dell'eventuale presenza di estranei e/o esperti, da recapitarsi ai singoli componenti almeno cinque giorni prima della riunione e non meno di ventiquattro ore prima in caso di convocazione d'urgenza.

L'adunanza è valida quando è presente la metà più uno dei membri in carica del Consiglio di Amministrazione.

Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti ad eccezione di quelle relative al precedente art. 8, punti f) i) e j).

A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le votazioni avvengono per appello nominale o con voto segreto, a scelta del Presidente della riunione.

Il Presidente può invitare alle adunanze persone estranee o esperti, ma senza diritto di voto.

VERBALE DELLE ADUNANZE

Art. 10

Il verbale delle adunanze del Consiglio di Amministrazione viene redatto dal Segretario della Fondazione Asilo Infantile San Giuseppe o, in mancanza, dal Consigliere indicato dal Consiglio stesso a fungere da segretario.

Il verbale deve essere firmato dal Presidente, dal Segretario e da tutti i Consiglieri che sono intervenuti.

Quando qualcuno degli intervenuti si allontana o ricusi o non possa firmare il verbale, ne viene fatta menzione nel verbale stesso.

Ogni Consigliere ha diritto di far inserire nel verbale una sintesi delle dichiarazioni o riserve espresse nella discussione a giustificazione del suo voto.

RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 11

Novanta giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione il Presidente deve richiedere, agli Organi interessati, la nomina dei membri di competenza al fine di procedere al rinnovo del Consiglio.

Il Consiglio decaduto o dimissionario resta comunque in carica, per i soli compiti di ordinaria amministrazione, nei limiti e con i poteri previsti dalle disposizioni di legge vigenti, fino all'insediamento di quello nuovo.

DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI

Art. 12

Le dimissioni di uno membro del Consiglio di Amministrazione devono essere iscritte dal Presidente tra gli argomenti all'ordine del giorno della prima adunanza successiva alla data della comunicazione di queste.

Nel caso in cui il Consiglio ne deliberi l'accettazione, il Presidente ne dà immediato avviso alla componente cui compete la designazione.

Allo stesso modo si procede in caso di morte o impedimento permanente all'esercizio delle funzioni o di pronunciata decadenza di un Consigliere.

Il Consigliere nominato in sostituzione dura in carica sino alla decadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 13

In caso di assenza o impedimento del Presidente ne fa le veci il Vicepresidente, in caso di contemporanea assenza il Consigliere più anziano di nomina e, a pari anzianità di nomina, il più anziano di età.

ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

Art. 14

Il Presidente della Fondazione Asilo Infantile San Giuseppe esercita tutte le funzioni che gli sono state conferite dalle leggi e dal presente Statuto.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione Asilo Infantile San Giuseppe, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e cura l'esecuzione delle delibere assunte.

In caso di necessità e urgenza assume i provvedimenti di ordinaria amministrazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli alla ratifica nella prima adunanza di questo.

REVISORE LEGALE

Art. 15

Le funzioni di vigilanza e controllo sull'attività della Fondazione Asilo Infantile San Giuseppe sono esercitate da un revisore legale iscritto all'Albo dei Revisori legale, nominato dal Comune di Castel Rozzone.

Il Revisore legale controlla il rendiconto annuale finanziario della Fondazione Asilo Infantile San Giuseppe consegnandolo con le sue osservazioni al Consiglio di Amministrazione della Fondazione Asilo Infantile San Giuseppe stessa.

Il revisore legale dura in carica tre anni e può essere riconfermato senza interruzione.

BILANCIO

Art. 16

L'esercizio della Fondazione decorre dal 01^o gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio deve essere accompagnato da una relazione che illustri l'attività nel suo complesso e l'andamento della gestione nei vari settori in cui la Fondazione ha operato, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio. La relazione deve anche esplicitare la politica degli investimenti e accantonamenti.

Al bilancio deve inoltre essere allegata la relazione del Revisore legale.

UTILI DELLA GESTIONE

Art. 17

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

È fatto obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale (intendendo per tali tutte quelle statutariamente previste).

ESTINZIONE DELLA PERSONA GIURIDICA

Art. 18

In caso di estinzione/scioglimento della Fondazione per qualunque causa è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'Ente alla Parrocchia di San Bernardo Abate, nel Comune di Castel Rozzone per svolgere un'analoga attività istituzionale, nel rispetto del presente statuto e delle tavole di Fondazione, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

COMPITI DEL SEGRETARIO - SERVIZIO TESORERIA - ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA

Art. 19

Il Segretario della Fondazione Asilo Infantile San Giuseppe è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Egli assiste alle adunanze del Consiglio, ne redige i verbali sottoscrivendoli con il Presidente e con i Consiglieri, li raccoglie negli appositi registri, cura tutta la parte amministrativa della Fondazione Asilo Infantile San Giuseppe, custodisce gli atti e i documenti dell'amministrazione e ne tiene la contabilità (anche con l'ausilio di altri enti pubblici e/o privati), predispone il conto consuntivo da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.

In assenza del Segretario, il verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione viene redatto da un Consigliere scelto dal Consiglio, ai sensi dell'articolo 10.

Il Segretario della Fondazione Asilo Infantile San Giuseppe ha responsabilità diretta nella predisposizione e nell'attuazione degli atti contabili di ragioneria e di economato e nell'organizzazione del lavoro di segreteria; nell'ambito delle direttive di massima ha autonomia e responsabilità connesse alle elaborazioni degli atti amministrativi e al funzionamento dell'ufficio di segreteria. Egli risponde del suo operato direttamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e opera secondo le sue direttive.

Il servizio di tesoreria e/o cassa è affidato ad un Istituto di Credito, a giudizio del Consiglio di Amministrazione. Nella scuola, gestita dalla Fondazione Asilo Infantile San Giuseppe, ai sensi della legge 62/2000, articolo 1, comma quattro, punto c), viene assicurata l'istituzione e il funzionamento degli Organi Collegiali improntati alla partecipazione democratica.

DISPOSIZIONI SPECIALI

Art. 20

È in facoltà di ogni membro del Consiglio di Amministrazione, previo accordo con il Presidente, visitare la Scuola per accertarsi che il servizio svolto proceda regolarmente.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni delle vigenti leggi in materia previste in particolare per le associazioni, fondazioni o enti ai quali è stato riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato.